

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO VENATORIO NELL'AREA CONTIGUA DEL VERSANTE
LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

STAGIONE VENATORIA 2022/2023

Per la stagione venatoria 2022/2023, nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 209 recante: "Determinazione dei confini dell'Area Contigua del Parco Nazionale, d'Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394", l'esercizio venatorio è consentito nella forma della caccia controllata riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.

1. Nelle more della definizione delle misure di disciplina della caccia, ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della L. 394/91, al fine di garantire la salvaguardia del Camoscio appenninico e dell'Orso bruno marsicano, e di assicurare una continuità nella gestione del territorio che ricade nel versante laziale dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono mantenute, per la stagione corrente, le previsioni di disciplina dell'esercizio venatorio consolidate nelle precedenti stagioni venatorie compresa la suddivisione nelle seguenti Sottozone:
 - **Sottozona A**, che, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa per la salvaguardia dell'orso Marsicano sottoscritto dalla Provincia di Frosinone e dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il 22 dicembre 2005, interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ettari, ai confini con il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
 - **Sottozona B**, che interessa tutta la restante superficie.
2. Nella **Sottozona A**, che è individuata su base cartografica CTR 1:10.000 fornita dall'Amministrazione Regionale avvalendosi del SIRA e che è stata opportunamente tabellata dall'Amministrazione provinciale di Frosinone con l'assistenza del personale del P.N.A.L.M., è preclusa ogni forma di esercizio venatorio. La Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette metterà a disposizione delle associazioni o dei singoli cittadini che ne facciano richiesta copia di detta cartografia.

Nella **Sottozona B**, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nella forma della caccia controllata, riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
3. La Sottozona B si suddivide in:
 - territorio a gestione privata della caccia (Aziende faunistico venatorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a) della L.R. n. 17/1995), dove l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal concessionario ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari;
 - territorio a gestione programmata della caccia di competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1 (ricadente nel Comune di Alvito) dove l'esercizio dell'attività venatoria è consentito ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale

- d'Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua, purché iscritti al pertinente ATC, nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
4. La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è consentita unicamente nel periodo dal 2 novembre 2022 al 30 gennaio 2023 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel disciplinare regionale, salvo quanto previsto al successivo punto 5
 5. Nei territori della Regione Lazio ricompresi nella Zona di Protezione Speciale classificata ZPS IT7120132 e denominata "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe", e ricadenti nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per la stagione venatoria 2022/2023 è inoltre vietato:
 - esercitare la caccia al cinghiale in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
 - esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2023, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed al cinghiale e quella da appostamento per due giornate alla settimana prefissate, per le ZPS, dal calendario venatorio per la stagione 2022/2023;
 - esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009;
 - effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio.
 6. Nelle more di un regolamento per la gestione venatoria delle specie stanziali all'interno dell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che preveda l'istituzione di specifici distretti di gestione, su suggerimento dell'ISPRA viene limitato il numero di ausiliari utilizzati durante l'azione di caccia (sia nel territorio a caccia programmata, sia per la parte di competenza delle Aziende faunistico-venatorie) come di seguito riportato:
 - massimo due cani da seguita per equipaggio di caccia alla Lepre europea ed alla Volpe;
 - divieto di caccia alla Volpe in squadra con cani da seguita;
 - massimo 2 cani da ferma o cerca per la caccia alla Beccaccia, Fagiano, Quaglia e Starna.
 7. I confini dell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono determinati, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come rappresentati nell'elaborato cartografico (Allegato A) allegato e parte integrante della richiamata DGR n. 209/2021 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 27/04/2021.
 8. L'Organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1, provvederà alla gestione dei piani e dei programmi di prelievo e a regolamentare, con il criterio della mobilità giornaliera, il numero dei cacciatori ammissibili, trasmettendo, con almeno due giorni di anticipo, all'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud e all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise l'elenco mensile degli ammessi.
 9. Prima dell'apertura della stagione venatoria l'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, sentito l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, definirà, nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, le modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni sulla popolazione di cinghiale (*Sus Scrofa*), anche attraverso i verbali di abbattimento.

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R n. 612/2011 ed al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2022/2023.
11. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti nell'Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente.

Copia